

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'Attività svolta ogni anno dal Corpo di Polizia Municipale comporta per l'Amministrazione Comunale costi considerevoli;

Visto che parte di questi compiti, perlopiù a beneficio individuale, viene svolta senza richiesta di pagamento, o con pagamenti largamente inferiori al costo sostenuto;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire una corresponsione che copra i costi sostenuti per ogni attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale che sia a beneficio individuale;

Visto l'art. 11 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", secondo il quale gli interessati possono chiedere agli organi di Polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente stradale, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi;

Visto altresì l'art. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada", secondo il quale il Comando o Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di Legge;

Ritenuto di dover differenziare le tariffe per il rilascio di copie di atti relativi a rilievi di incidenti stradali (rapporti), planimetrici e fotografici;

Vista la conformità al Regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi;

Dato atto che non necessita l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria non comportando il presente provvedimento impegno di spesa;

A voti unanimi e paelesi;

D E L I B E R A

1- Per quanto in premessa indicato il rilascio di copie di rapporti di incidenti stradali, rilievi planimetrici e fotografici, può essere assentito, previo pagamento anticipato, su richiesta degli interessati e/o dei legali rappresentanti, delle società assicuratrici e dei periti, purchè muniti, di apposito mandato delle parti interessate e solo nei seguenti casi:

a- quando trattasi di incidenti stradali che abbiano provocato soltanto danni alle cose;

b- quando, pur trattandosi di incidenti che abbiano causato danni a persone, si tratti di lesioni colpose punibili solo a querela di parte.

2- Il rilascio dei rapporti è disciplinato dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, fermo restando che il medesimo Comando potrà, in casi eccezionali e per ragioni di opportunità, negare il rilascio;

3- Le tariffe per i diritti d'ufficio sono le seguenti:

a- per ogni copia del rapporto dell'incidente stradale (con l'escusione della planimetria in scala e dello schizzo di campagna) il costo è diEuro..20,00

b- per ogni copia della planimetria in scalaEuro..80,00

c- per ogni copia dell'originale del fascicolo rilievi
compreso lo schizzo di campagnaEuro..40,00

d- per ogni fotografia formato 10,5x14,8Euro...3,00

4- Il versamento sarà effettuato presso l'Ufficio Economato-Cassa del Comune di Cattolica che rilascerà apposita ricevuta;

5- Gli introiti derivanti dal presente dispositivo saranno imputati su di apposito capitoli in Entrata collegato ad un capitolo in Uscita di competenza del 4 Settore - Polizia Municipale -Traffico- Attività Economiche al fine di poter acquistare il materiale necessario, in particolare fotografico e di cartoleria, al funzionamento e alla gestione del servizio di Infortunistica Stradale e al rilascio delle copie richieste;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.